

CITTA' DI MONTALBANO JONICO

-Provincia di Matera-

CAPITOLATO D'APPALTO/CONTRATTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO, CUSTODIA, CURA, CATTURA ED EVENTUALE TERMODISTRUZIONE, PRELEVAMENTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI CANI RANDAGI RITROVATI NEL TERRITORIO COMUNALE EVENTUALE RILASCIO PER CANI ADOTTATI O MICROCIPPATI

Art. 1 Oggetto dell'Appalto -Questo Comune intende affidare la gestione del servizio di accalappiamento, mantenimento giornaliero, cure mediche, eventuale termodistruzione, prelevamento e smaltimento carcasse dei cani randagi esistenti sul territorio comunale nonché eventuale rilascio, su richiesta dell'Ente, di cani adottati o microcippati, di seguito meglio dettagliato:

- il servizio di accalappiamento dovrà essere assicurato nei giorni feriali, anche su segnalazione dei cittadini, che perverranno tramite il comando VV.UU.; nei giorni festivi, invece, il servizio sarà garantito solo per le emergenze (ad es. per i cani morsicatori e/o traumatizzati). La richiesta di accalappiamento dei cani morsicatori potrà essere formulata dal servizio veterinario A.S.L. MT anche previo contatto telefonico, seguito comunque da lettera, al Comando Vigili Urbani e al soggetto affidatario, onde consentire l'accalappiamento da parte di quest'ultimo immediatamente o nel più breve tempo possibile, al fine di effettuare l'osservazione dell'animale morsicatore. In caso di mancato accalappiamento, il soggetto affidatario dovrà immediatamente comunicare le motivazioni al servizio veterinario e al Comando Vigili Urbani,
- la ditta affidataria del servizio, entro 60 giorni dalla cattura -od entro diverso termine stabilito a giudizio del servizio veterinario-, potrà (qualora dovesse rendersi necessario garantire il tourn over degli animali presso il canile e qualora gli stessi non siano reclamati da alcuno) cedere i cani previo trattamento profilattico -effettuato dal servizio veterinario- contro la rabbia, l'echinococcosi ed altre malattie trasmissibili, a privati che ne facciano richiesta e che diano garanzie di buon trattamento. Tale cessione non potrà avvenire se non previo accertamento, da parte del servizio veterinario, sull'effettivo stato sanitario del cane;
- la ditta affidataria non potrà, per qualsiasi motivo, né sopprimere i cani tenuti nel canile, né destinarli alla sperimentazione o sottoporli a maltrattamenti. I cani potranno essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico a giudizio ed opera dei veterinari del servizio dell'A.S.L. n°4, per i motivi consentiti dalle leggi sul randagismo;
- la ditta affidataria dovrà provvedere tempestivamente a smaltire le carcasse degli animali soppressi o comunque morti, secondo le modalità definitive dalla normativa vigente in materia (incenerimento tramite ditta autorizzata) e ad allontanare, altresì, nei modi di legge, i rifiuti speciali prodotti;
- La ditta affidataria dovrà garantire per i cani, ove fosse necessario, qualsiasi intervento veterinario specialistico ed eventuali terapie o interventi profilattici, seguendo alla lettera le prescrizioni del servizio veterinario che dovranno essere riportate sul registro e/o sulle schede individuali degli animali. Per interventi profilattici ritenuti necessari dal Servizio veterinario oltre quelli previsti dalla normativa vigente(rabbia e idatinosi), in via transitoria in attesa di ulteriori precisazioni di legge, la ditta affidataria dovrà provvedere a proprie spese all'acquisto dei prodotti prescritti dal Servizio veterinario(vaccini);
- La ditta affidataria dovrà rilasciare, su richiesta di questo Ente, cani adottati o microcippati
- La ditta affidataria sarà responsabile della custodia dei cani e dovrà adoperarsi per evitare eventuali fughe dei medesimi dal canile.

Articolo 3)DURATA DEL SERVIZIO- Il servizio avrà inizio dal giorno della stipula del contratto e cesserà un anno dopo la data predetta.

Articolo 4)CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO- Il Comune corrisponderà all'affidataria del servizio il prezzo offerto in sede di gara oltre IVA al giorno per ciascun cane accalappiato, mantenuto e curato ed il prezzo sempre offerto in sede di gara oltre IVA per ciascun cane su cui venga effettuato il

servizio di termodistruzione, prelevamento e smaltimento carcasse.

Articolo 5) RIFUGIO - Il rifugio e/o canile destinato al ricovero e custodia dei cani randagi, deve garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze sanitarie. Il servizio deve essere espletato in apposito immobile avente la destinazione di rifugio (o canile), con apposita struttura sanitaria, garantita da ogni tipo di autorizzazione all'espletamento del predetto servizio e, comunque nel rispetto delle disposizioni previste in materia. Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario, con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature, macchine e con proprio personale.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli attrezzi occorrenti per l'ottimale espletamento del servizio e le spese relative al trasporto ed il trasferimento, da questo Comune al rifugio e/o canile, nonché, le spese relative al trasferimento, di cani randagi, ricoverati al momento dell'affidamento del servizio presso altra struttura, senza alcun onere a carico del Comune, essendosi tenuto conto di tali oneri in sede di determinazione dell'importo a base d'asta. Per ogni animale custodito deve essere predisposta, a cura dell'aggiudicatario, un'idonea scheda contenente i principali dati identificativi; dovranno, inoltre, essere riportate le tipologie degli interventi prestati. E' facoltà dell'Amministrazione comunale eseguire ispezioni e controlli per verificare la corretta tenuta ed il periodico aggiornamento delle citate schede.

E' a cura e a spese della ditta aggiudicataria, in collaborazione con il competente Servizio veterinario dell'ASL, censire gli animali con la compilazione delle relative schede, nelle quali dovranno essere annotati i seguenti dati:

- razza
- data di accalappiamento
- numero di microchip del Servizio veterinario dell'ASL
- età presumibile
- stato di salute
- cure ed interventi avvenuti nel periodo di custodia.

Articolo 6) REVISIONE PREZZI -Non è ammessa la revisione dei prezzi. Il corrispettivo, pertanto, resterà invariato per tutta la durata del contratto.

Articolo 7) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - La ditta aggiudicataria della gara verrà invitata a presentarsi, dopo 35 giorni dalla data di aggiudicazione con determina dirigenziale per la sottoscrizione del contratto. Se l'aggiudicatario non dovesse presentarsi verrà escussa la cauzione provvisoria e si procederà a scorrimento di graduatoria.

Articolo 8) RESPONSABILITA' -La ditta affidataria sarà responsabile dei danni causati, a cose e a persone, dai cani ivi custoditi intendendosi liberata da ogni responsabilità diretta o indiretta l'Amministrazione comunale.

Articolo 9) TERMINI E MODALITA' DI FATTURAZIONE- La fatturazione dovrà essere effettuata MENSILMENTE sulla base dei cani accalappiati e mantenuti ovvero soppressi. Con la fattura dovrà essere trasmesso un rendiconto riportante il numero dei cani mantenuti per ogni giorno di ciascun mese presso il canile della ditta affidataria nonché attestazione del Servizio veterinario COMPETENTE con la quale si dichiarino le modalità di mantenimento dei cani secondo le prescrizioni delle leggi sul randagismo.

Articolo 10) TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO- La liquidazione avverrà di norma entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, sempre che entro tale termine gli interventi siano stati effettuati e controllati con esito favorevole. Il pagamento verrà disposto mediante ordinativi diretti ed esigibili presso il Tesoriere.

Articolo 11) PENALITA' -In caso di inadempienza totale o parziale degli obblighi contrattuali o di irregolarità nella esecuzione del servizio di appalto, il Comune infliggerà una penalità da stabilirsi da parte del Responsabile di servizio incaricato, da trattarsi dal canone mensile. L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione dell'inadempienza, a seguito della quale l'affidatario, nei due giorni successivi alla data di notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni, sulle quali deciderà il Funzionario responsabile di servizio.

Articolo 12) APPLICAZIONE NORME C.C.N.L. -Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, attualmente in vigore. L'impresa si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Articolo 13)- **GARANZIE APPLICAZIONE CONTRATTI LAVORO**- In caso di inosservanza degli obblighi di applicazione delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, Il Comune medesimo comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti, se il servizio è in corso di esecuzione ovvero alla sospensione dei pagamenti, se il servizio è stato ultimato, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando l'Ispettorato del lavoro non si sia accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti l'impresa non può opporre eccezioni al Comune.

Articolo 14)**OBBLIGHI ED ONERI ASSICURATIVI**- Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, a norma delle leggi vigenti in materia, sono a carico dell'impresa appaltatrice, che ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che ne disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune stesso. E' escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

Articolo 15)**DIVIETO DI CESSIONE**-Ai sensi e per gli effetti dell'art.1656 del Codice Civile, la ditta affidataria non potrà cedere, in tutto o in parte, il servizio in subappalto a terzi, pena la decadenza immediata del contratto ed il risarcimento dei danni eventuali. Sul prezzo d'appalto non potranno effettuarsi da parte dell'affidataria cessioni, procure né, sino a quando il servizio è in corso, potrà avere effetto alcun sequestro, senza la preventiva adesione del Comune.

Articolo 16)**LUOGO DEL PAGAMENTO** -Ai sensi dell'art.1182 del c.c. il corrispettivo dell'appalto sarà adempiuto presso il Tesoriere comunale. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13.8.2010 N.136, l'appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L'appaltatore comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'impresa, con la sottoscrizione del contratto assume anche gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010. Qualora le transazioni non siano state eseguite dall'appaltatore avvalendosi di banche o della società Poste italiane Spa, l'ente appaltante attiverà la risoluzione contrattuale.

Articolo 17) **Tracciabilità dei flussi finanziari** - Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13.8.2010 N.136, l'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto assume anche gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti previsti dall'art.3 della legge n.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. L'appaltatore comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Qualora le transazioni non siano state eseguite dall'appaltatore avvalendosi di strumenti previsti dall'art.3 della legge n.136/2010, l'ente appaltante attiverà la risoluzione contrattuale.

Articolo 18)**RECESSO UNILATERALE AMMINISTRAZIONE**- Il Comune, comunque, potrà in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, recedere dal contratto di appalto senza alcun preavviso, con semplice lettera raccomandata, a causa di disservizio prodotto dalla ditta appaltatrice o per mancato adempimento, da parte di quest'ultima, delle condizioni fissate nel capitolato e conseguente contratto. La ditta stessa risponderà anche di eventuali danni che l'Amministrazione predetta venisse a subire per effetto dell'anticipato scioglimento del contratto. Potrà altresì costituire

motivo di risoluzione contrattuale il sopraggiungere di nuovi accordi, normative o situazioni contingenti o di pubblico interesse che facciano ritenere non conveniente la prosecuzione del rapporto contrattuale con l'appaltatore. Tale motivo di risoluzione sarà comunicato con un preavviso di sei mesi all'appaltatore.

Articolo 19) CONTROVERSIE - Per ogni controversia, derivante dal contratto, si indica quale Foro competente quello di Matera.

Articolo 20) RINVIO -Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme del codice civile e alle altre disposizioni vigenti nel settore.

Articolo 21) SPESE CONTRATTUALI-Tutte le spese presenti, future e consequenziali, inerenti il contratto di appalto, comprese imposte, tasse e diritti di qualsiasi specie, vengono assunte dalla ditta appaltatrice, senza diritto di rivalsa.

Articolo 22) CAUZIONE-A garanzia della stipula del contratto di appalto le ditte partecipanti dovranno prestare, in sede di gara, cauzione provvisoria nelle forme di cui agli articoli 93 e 123 del D.lgs. n.50/2016.

Il Responsabile della C.U.C.
F.to - Ing. Pasquale MORISCO